



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 12/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 4 giugno 2014, n. 144

Art. 24, comma 5-bis della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. - Studio radiologico "Dott. F. Ricciardi Srl" con sede nel Comune di Andria (BT), Via Vittoria nn. 83/76. Mantenimento dell'accREDITamento a seguito di trasformazione da Associazione tra professionisti a Società responsabilità limitata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell' 08/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio AccredItamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 AccredItamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riceve la seguente relazione.

Lo "Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele", sito in Via Vittoria n. 83/76 ad Andria (BT), già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di Diagnostica per Immagini.

L'art. 10, comma 1 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i. al punto 2-bis dispone che l'autorizzazione all'esercizio è trasmissibile in caso di "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio".

L'art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. testualmente dispone: "La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accREDITAMENTO provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti".

L'Avvocatura della Regione Puglia, interpellata in merito all'eventualità che una associazione fra professionisti potesse essere equiparata ad una società di persone cui è consentito, ex art. 24, comma 5 bis L.R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento a seguito di passaggio a società di capitale, con propria nota del 4/10/2010 prot. n. 18182, ha comunicato che "la nuova concezione delle società professionali, alla luce delle modifiche intervenute con il decreto Bersani, è che le stesse sono quegli enti giuridici, collettivi, individuate nelle società di persone e nelle associazioni professionali che hanno per unico oggetto sociale un'attività libero professionale, si ritiene che nel caso in cui l'associazione professionale sia liberamente costituita, abbia nell'atto costitutivo quale scopo sociale quello dell'esercizio libero professionale, e nel caso di specie, i professionisti facenti parte siano professionisti abilitati tutti nella stessa branca, la stessa non è che una specie della categoria società di persone, nella misura in cui ha come oggetto sociale esclusivamente l'attività professionale".

Sempre in relazione al mantenimento dell'accreditamento in seguito ad un passaggio da associazione tra professionisti a società di capitale, con successivo parere del 22/11/2011 prot. n. 21909, ha altresì comunicato che "Potrà, dunque, codesto Servizio, verificati gli atti, concedere la richiesta autorizzazione, laddove riscontri la presenza nella compagine societaria del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51%".

Con nota del 24/05/2013, il Dott. Michele Ricciardi, in qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante e Direttore Sanitario della società "Dr. F. Ricciardi s.r.l.", ha chiesto il trasferimento dell'accreditamento posseduto dallo "Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele" per l'erogazione di prestazioni di Radiologia Diagnostica, con sede in Andria (BT), alla Via Vittoria nn. 83/76, in capo alla neo-costituita società "Dr. F. Ricciardi s.r.l.".

Con la citata istanza è stato, tra l'altro, trasmesso:

- copia dell'atto costitutivo di tale società redatto dal Dott. Paolo Porziotta, notaio in Andria (BT), il 21/03/2013, rep. n. 28.147, racc. n. 15.051, registrato a Barletta il 03/04/2013 al n. 2465 Serie 1T, da cui si evince che lo "Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele", detiene il 100% del capitale sociale nella costituita s.r.l.;

- copia dell'autorizzazione n. 74 del 13/05/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria (BT), ha autorizzato il "trasferimento a favore della Dr. F. Ricciardi S.r.l. con sede ad Andria in Via Vittoria 83/76, dell'autorizzazione n. 33 rilasciata il 25/06/2010 all'Associazione professionale denominata Studio Radiologico Associato "Dr. Francesco Ricciardi" dei Dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele con sede legale ad Andria in Via Vittoria n. 83 per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) punto 1) - 1.2.5. (Attività di Diagnostica per Immagini) della L.R. n. 8/2004

nei locali a piano terra del fabbricato di Via Vittoria n. 83, sotto la direzione del Dr. Michele Ricciardi”;

- copia dell'autorizzazione n. 75 del 13/05/2013 con la quale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria (BT), ha autorizzato il “trasferimento a favore della Dr. F. Ricciardi S.r.l. con sede ad Andria in Via Vittoria 83/76, dell'autorizzazione n. 33 rilasciata il 25/06/2010 all'Associazione professionale denominata Studio Radiologico Associato “Dr. Francesco Ricciardi” dei Dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele con sede legale ad Andria in Via Vittoria n. 83 per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) punto 1) - 1.2.5. (Attività di Diagnostica per Immagini) della L.R. n. 8/2004 nei locali a piano terra del fabbricato di Via Vittoria n. 76, sotto la direzione del Dr. Michele Ricciardi”;
- copia del certificato della CCIA di Bari di iscrizione della società “Dr. F. Ricciardi s.r.l.” nella sezione Ordinaria con il numero REA 558874 e Codice Fiscale 07460840726;
- copia del Modello di autocertificazione della comunicazione antimafia - “Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)”, con la quale il Dott. Michele Ricciardi ha dichiarato “che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lvo 06/09/2011, n. 159”.

Nell'ambito di tale procedimento di mantenimento dell'accreditamento in capo alla neo costituita “Dr. F. Ricciardi S.r.l.”, questo Servizio ha rilevato che:

- il Comune di Andria (BT) aveva trasferito in capo alla suddetta s.r.l. due autorizzazioni all'esercizio, delle quali la n. 74/2013 per i locali di Via Vittoria 83 (sede accreditata della struttura) e la n. 75/2013 per i locali di via Vittoria 76 (sede unicamente autorizzata);
- solo lo studio radiologico sito in Via Vittoria n. 83, già oggetto di domanda per il passaggio dal transitorio al provvisorio accreditamento, e successivamente delle verifiche effettuate ex D.G.R. n. 1398/2007 dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, risulta in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i.;
- lo studio radiologico sito in Via Vittoria n. 76 risulta autorizzato nel 2009 quale struttura ulteriore e diversa rispetto a quella riveniente dall'originaria convenzione già in regime di transitorio accreditamento, configurandosi non quale ampliamento della struttura originaria di Via Vittoria n. 83 bensì quale struttura autonoma;
- l'art. 32 della L.R. n. 40/2007 ha sospeso gli accreditamenti di nuove strutture sanitarie, per cui lo studio radiologico di Via Vittoria n. 76 non può, allo stato, essere oggetto di nuovo accreditamento.

Pertanto lo scrivente Servizio, con nota prot. n. AOO_081/1030/APS1 del 14/03/2014, trasmessa per conoscenza anche al Direttore Generale, al Dirigente dell'Ufficio Convenzioni ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, nonché al Sindaco del Comune di Andria, ha comunicato al Legale Rappresentante dello “Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei Dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco e Ricciardi Michele” che la richiesta voltura dell'accreditamento dal medesimo studio associato alla neo costituita s.r.l., di cui agli artt. nn. 10 e 24 della L.R. n. 8/04 s.m.i., avrebbe potuto riguardare solo lo studio radiologico sito in Andria alla Via Vittoria n. 83, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio n. 74/2013 e di accreditamento istituzionale, e non lo studio sito in Andria alla Via Vittoria n. 76, in possesso solo dell'autorizzazione all'esercizio n. 75/2013 e non di accreditamento.

Con nota prot. n. 16406/14 del 19/03/2014, il Direttore del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, “In relazione alla richiesta inoltrata a questo Ufficio dal Legale Rappresentante dello Studio di Radiodiagnostica Ricciardi di Andria e letta la nota prot. 1030/APS1 del 14/03/2014 dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia, esaminati gli atti esistenti in Ufficio”, ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue.

“(…)

d) in data 16 febbraio 2009 il legale rappresentante della struttura presenta domanda, al Comune di Andria, per ampliamento. Nell'istanza il legale rappresentante specifica che si tratta di trasferimento

della sola RMN dai locali di Via Vittoria 83 a Via Vittoria 76 e non di apertura di una nuova Struttura Sanitaria di Radiodiagnostica;

e) In data 10 marzo 2009, questo Ufficio, accertava che l'istanza inoltrata dallo Studio Radiologico Ricciardi si rendeva necessario in quanto la sostituzione della obsoleta RMN ubicata alla Via Vittoria 83, per documentate ragioni tecnico/strutturali non poteva essere effettuata negli stessi locali preesistenti. Verificato che i locali opportunamente individuati alla Via Vittoria n. 76 erano stati adeguati alla installazione della nuova RMN e che soprattutto nessuna norma regionale e statale impediva tale soluzione tecnica rilasciava, su richiesta del SUAP del Comune di Andria, in pari data, giudizio favorevole alla richiesta del Dr. Ricciardi;

f) Con atto n. 24 del 18 marzo 2009, il Comune di Andria rilasciava una apposita autorizzazione all'esercizio ad installare la RMN nei locali di Via Vittoria n. 76;

g) In data 23 marzo 2009, lo studio radiologico Ricciardi, invia una nota, alla Regione Puglia, al Comune di Andria e a questo Ufficio comunicando l'avvenuto trasferimento e contestuale sostituzione della sola RMN, già detenuta nei locali di Via Vittoria n. 83, nei localidi Via Vittoria n. 76;

h) Successivamente, con autorizzazione all'esercizio n. 32 e 33, in data 25.06.2010, il Comune di Andria autorizza la sostituzione del Reponsabile Sanitario ai sensi dell'art. 13 della L.R. 08/2004 e s.m.i. per lo Studio Radiologico Ricciardi. Appare chiaro, a parere di questo Ufficio, benché il Comune abbia rilasciato due distinte autorizzazioni per i civici 83 e 76 di Via Vittoria trattasi di unica struttura sanitaria in quanto a mente dell'art. 13 comma 6 non è consentito svolgere la funzione di Responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria per cui è evidente che trattasi sempre di una sola ed unica struttura sanitaria di radiodiagnostica;

i) (...)

j) Il Comune di Andria con due distinte autorizzazioni separate ma riferita ad un'unica struttura ambulatoriale, la n. 74 e la n. 75, del 13 maggio 2013, autorizza la RICCIARDI S.R.L. all'esercizio dell'attività di radiodiagnostica. Nelle planimetrie allegate alle autorizzazioni si evidenzia come nel vano precedentemente occupato dalla obsoleta e sostituita RMN è invece installata una apparecchiatura ECOGRAFICA.

La nota 1030/APS1 del 14.03.2014, dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia, evidenzia che non può trattarsi di "AMPLIAMENTO" ma di nuova struttura sanitaria.

A parere di questo Ufficio, letta la legislazione regionale vigente, si ritiene che non può essere considerato né la prima e nemmeno la seconda ipotesi prospettata dalla nota regionale. Infatti l'art. 2 della L.R. n. 8/2004, il comma 8, definisce che per AMPLIAMENTO si intende un aumento del numero dei posti letto, posti letto tecnici e grandi apparecchiature o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per cui la norma non appare applicabile alla fattispecie in quanto escludesi a priori l'aumento dei posti letto o l'installazione di grandi apparecchiature ma anche l'attivazione di nuove funzioni sanitarie perché, pur volendo estendere al caso specifico 'le nuove funzioni', tanto non corrisponderebbe in quanto già nel 2007 lo Studio Ricciardi risultava essere autorizzato alla Via Vittoria n. 83 per l'attività di Radiodiagnostica, ivi compresa la RMN, che rilevasi incontrovertibilmente dalla planimetria allegata agli atti e verificata dal gruppo di lavoro aziendale per le verifiche straordinarie in data 6 marzo 2009.

Non può nemmeno essere considerata, a parere di questo Ufficio, una nuova struttura in quanto l'utilizzo dei locali di Via Vittoria 76 si sono resi necessari per l'installazione di una nuova RMN, in sostituzione della obsoleta RMN già installata ed autorizzata alla Via Vittoria n. 83, per evidenti e documentati problemi di natura tecnico/statici, posto che nessuna norma, a conoscenza di questo Servizio, vieti espressamente la soluzione proposta e successivamente adottata dallo Studio Ricciardi.

La fattispecie, invece, appare più applicabile per quanto novellato nel comma 9 dell'art. 2 della L.R. n. 08/2004, ovvero per TRASFORMAZIONE. Infatti la legge regionale così recita: "PER TRASFORMAZIONE SI INTENDE LA MODIFICA STRUTTURALE E/O FUNZIONALE O IL CAMBIO D'USO, CON O SENZA LAVORI,DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE".

Per cui, tutto ciò premesso, a parere dello scrivente Ufficio, pur in presenza di due distinti atti amministrativi, trattasi di un'unica Struttura Sanitaria di Radiodiagnostica”.

Con nota inviata con Posta Elettronica Certificata, nonché a mezzo Raccomandata A/R, in data 04/04/2014, il Legale Rappresentante dello Studio Radiologico Associato “Dr. F. Ricciardi” e Amministratore Unico della “Dr. F. Ricciardi S.r.l.” di Andria, ha proposto le proprie controdeduzioni alla nota regionale 1030/APS1 del 14/03/2014, contestualmente chiedendo la conclusione del procedimento di mantenimento dell'accreditamento in capo alla srl ed allegandovi, tra l'altro:

- copia della nota del 23/03/2009, indirizzata al Direttore dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'ASL BAT 1, e, per conoscenza, al Sindaco ed al Dirigente del Servizio Commercio e AA.PP. del Comune di Andria, al Direttore Generale dell'ASL BAT 1 ed all'Assessorato alla Sanità Regione Puglia, con la quale il legale rappresentante dello studio radiologico Associato comunicava “il trasferimento della Risonanza Magnetica tipo “Artoscan”, marca ESAOTE (non soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. del 08 Agosto 1994, n. 542) precedentemente detenuta, presso i locali siti alla Via Vittoria n. 76 di Andria, regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria per Attività di Diagnostica per Immagini dal Comune di Andria con Autorizzazione N. 24 del 18b Marzo 2009” e “la sostituzione di detta attrezzatura con altra attrezzatura sanitaria per Risonanza Magnetica tipo G-Scan, marca Esaote (anch'essa non soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. del 08 Agosto 1994, n. 542, come da allegato).”;
- copia della relazione tecnica “sulla statica del piano di posa della apparecchiatura “TRM G-SCAN”;
- copia della sopra citata nota prot. n. 16406/14 del 19/03/2014 del Direttore del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- copia dell'autorizzazione n. 85 del 31 marzo 2014 di “TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA DI VIA VITTORIA 83 CON UTILIZZO ANCHE DEI LOCALI DI VIA VITTORIA 76”, con cui il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Andria ha autorizzato la trasformazione, ora per allora, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della L.R. n. 8/2004, della struttura sanitaria autorizzata con provvedimento n. 74 rilasciato il 13/05/2013 a favore della “Dr. F. Ricciardi s.r.l.” per l'esercizio dell'attività di diagnostica per immagini nei locali siti in Andria in Via Vittoria n. 83 - piano terra, con l'utilizzo anche dei locali siti in ad Andria in Via Vittoria n. 76, procedendo all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione n. 75 del 13/05/2013 all'esercizio dell'attività sanitaria in Via Vittoria n. 76.

Con la suddetta autorizzazione n. 85 del 31 marzo 2014, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico - SUAP del Comune di Andria, visto e considerato, tra l'altro:

- la sopra citata nota prot. n. AOO_081/1030/APS1 del 14/03/2014 di questo Servizio APS;
- “la nota prot. 21443 del 18/3/2014 con la quale la Dr. F. Ricciardi Srl rispetto a quanto comunicato dalla Regione Puglia nella nota del 14/3/2014, nell'evidenziare che il posizionamento/trasferimento nel 2009 della apparecchiatura RM (prima modello Arto Scan poi sostituita con la G Scan) nei locali di Via Vittoria 76, si era reso indispensabile per il peso eccessivo dell'apparecchiatura che non poteva rimanere collocata nei locali di via Vittoria 83 posto al piano terra e sovrastante un garage non di proprietà e quindi con l'impossibilità ad eseguire lavori di rinforzo e consolidamento solai, precisa che la sede di via Vittoria 76 non è da considerarsi come un'altra struttura sanitaria ma una estensione dello studio radiologico di Via Vittoria 83 nella quale si eseguono solo esami di Risonanza Magnetica e chiede alla ASL BAT-SISP e al SUAP del Comune di Andria di far tenere le proprie deduzioni in merito alle contestazioni esplicitate nella nota regionale”;
- “la nota del 19/3/2014 prot. 21823 con la quale il SISP della ASL BAT, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Dr. F. Ricciardi Srl, evidenzia che la collocazione per motivi tecnico/statici, della Risonanza Magnetica nei locali di via Vittoria 76 in sostituzione della obsoleta RMN già installata ed autorizzata in via Vittoria 83, non configura né l'apertura di una nuova struttura sanitaria né l'ampliamento di quella esistente in via Vittoria 83, stante la definizione di ampliamento data dall'art. 2 comma 8 della L.R. n. 8/2004, ma rappresenta invece una trasformazione della struttura sanitaria già esistente in via Vittoria 83;

- "l'art. 2 comma 9 della L.R. n. 8/2004 che definisce come trasformazione la "modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

"Ritenuto pertanto, di annullare in autotutela, l'autorizzazione n. 75 rilasciata il 13/5/2013 alla Dr. F. Ricciardi Srl per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) punto 1) 1.2.5. (Attività di diagnostica per immagini) della L.R. n. 8/2004 nei locali a piano terra del fabbricato di via vittoria 76, non potendo considerare l'attività ivi svolta come autonoma struttura sanitaria ma come estensione di quella autorizzata in via Vittoria 83;

Ritenuto invece, di autorizzare la trasformazione della struttura sanitaria di via Vittoria 83 come modifica strutturale e funzionale, prevedendo cioè l'utilizzo oltre che dei locali di via Vittoria 83 anche quelli di via Vittoria 76, giusto parere della ASL BAT del 19/3/2014";

ha autorizzato "la trasformazione, ora per allora, ai sensi dell'art. 2 comma 9 della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004, della struttura sanitaria autorizzata con provvedimento n. 74 rilasciato il 13/5/2013 in favore della Dr. F. Ricciardi S.r.l. con sede ad Andria in via Vittoria 83/76, per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) punto 1) - 1.2.5. (Attività di diagnostica per immagini) della L.R. n. 8/2004 nei locali siti ad Andria a piano terra di via Vittoria n. 83, sotto la direzione del Dr. Michele Ricciardi, con l'utilizzo anche dei locali siti ad Andria in via Vittoria 76 (secondo la planimetria allegata alla presente.)".

Inoltre, con nota prot. n. 23371/14 del 18/04/2014, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica, il Direttore del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, "nel richiamare integralmente la nota prot. n. 16406/14 del 19/03/2014 che qui si intende riportata", ha trasmesso "copia dello stralcio planimetrico dello Studio Radiologico Ricciardi dal quale si evince che stante la impossibilità tecnico/strutturale di poter installare la nuova macchina RMN, in sostituzione della precedente obsoleta, nella struttura di via Vittoria 83 si è considerato attiguo il locale di Via Vittoria 76 visto anche che la norma regionale non vieta espressamente tale soluzione.

Si precisa, inoltre, che la RMN installata a Via Vittoria 76 è collegata telematicamente anche alla sala di controllo, di Via Vittoria 83, dove vengono eseguite le refertazioni e i successivi adempimenti amministrativi".

Per tutto quanto innanzi esposto, considerato che:

- Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, competente alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività, attesa la impossibilità di poter installare la nuova RMN nella struttura già autorizzata e accreditata, e vista, nel caso di specie, la contiguità dei locali, oltre al collegamento telematico della RMN alla sala di controllo della sede originaria, dove vengono eseguite le refertazioni e i successivi adempimenti amministrativi, ha ritenuto possibile detta modifica strutturale dello Studio radiologico, configurandosi comunque "un'unica Struttura Sanitaria di Radiodiagnostica";

- la competenza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini è attribuita al Comune;

- il Dirigente del Settore Sviluppo Economico - SUAP del Comune di Andria, preso atto dei chiarimenti tecnici del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione n. 75 rilasciata per la sede di Via Vittoria 76 ed ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione n. 85 del 31 marzo 2014, autorizzando la "Dr. Ricciardi S.r.l." all'esercizio dell'attività di Diagnostica per immagini nei locali di Via Vittoria 83/76;

- nei locali di Via Vittoria n. 83, già oggetto delle verifiche effettuate ex D.G.R. n. 1398/2007 dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, come rilevato dallo stesso Dipartimento nella nota del 19/03/2014, "Nelle planimetrie allegate alle autorizzazioni si evidenzia come nel vano precedentemente occupato dalla obsoleta e sostituita RMN è invece installata una apparecchiatura ECOGRAFICA";

- non sono configurabili nuove funzioni sanitarie rispetto all'attività già accreditata;

- la RMN, allocata all'attualità nei locali di Via Vittoria 76, non costituisce peraltro requisito necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini, già autorizzata (ed accreditata) per i

locali di Via Vittoria n. 83;

- i locali e gli spazi della sede di Via Vittoria 76, come si evince dalla planimetria allegata alla nuova autorizzazione Comunale n. 85 del 31 marzo 2014 (oltre che alla precedente autorizzazione n. 75/2013, annullata in autotutela), appaiono correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate, come previsto dal R.R. n. 3/2010, sezione B.01.01, essendo dotati di una sala R.M. ampiamente maggiore di 12 mq, Accettazione, Sala di attesa, spogliatoio personale, W.C. personale, W.C. pazienti e disabili, stanza medici;

si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento già posseduto dallo "Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei Dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele", sito in Via Vittoria n. 83/76 ad Andria (BT), in capo alla società "Dr. F. Ricciardi s.r.l.", con sede in Via Vittoria n. 83/76 ad Andria (BT), con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento in capo alla S.r.l. è subordinato:

- al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto già autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 10, co. 1, punto 2-bis della L.R. n. 8/04 s.m.i.;

- all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Accreditamento

e Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre, per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITamento già posseduto dallo "Studio Radiologico Associato Dr. F. Ricciardi dei Dottori Ricciardi Francesco, Di Terlizzi Marco, Ricciardi Michele", sito in Via Vittoria n. 83/76 ad Andria (BT), in capo alla società "Dr. F. Ricciardi s.r.l.", con sede in Via Vittoria n. 83/76 ad Andria (BT), con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITamento in capo alla S.r.l. è subordinato:
 - al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto già autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 10, co. 1, punto 2-bis della L.R. n. 8/04 s.m.i.;
 - all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "Dr. F. Ricciardi s.r.l.", con sede in Via Vittoria n. 83/76- Andria (BT);
 - al Sindaco del Comune di Andria (BT);
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BT.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio AccREDITamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
